

CXXª TORNATA

MARTEDÌ 27 MARZO 1917

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Disegni di legge (approvazione di):

Conversione in legge di nove decreti Reali e luogotenenziali riguardanti l'istruzione pubblica (N. 331) pag. 3396

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 915, che autorizza un prelevamento di lire 26,833.70 dal fondo di cassa dell'Amministrazione del demanio forestale esistente presso la Cassa depositi e prestiti per provvedere al saldo di spese residue concernenti l'Amministrazione medesima (N. 345) 3407

Trattamento del personale del Regio Istituto Orientale di Napoli (N. 357) 3409
(discussione di):

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 1035, che dispone siano raccolti e stampati a spese dello Stato gli scritti di Cesare Battisti (N. 348) 3395

Oratori:

TOMMASINI 3395

(invio di un disegno di legge alla Commissione di finanze) 3394

Oratori:

PEDOTTI, presidente della Commissione di finanze 3394

TORRIGIANI FILIPPO 3394
(presentazione di) 3394

Interpellanze (rinvio della interpellanza del senatore Amero D'Aste) 3394

Oratori:

AMERO D'ASTE 3394

BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato alla marina 3394

(fissazione di giorno per lo svolgimento della interpellanza del senatore Beneventano) 3409

Oratori:

BENEVENTANO 3409

RANIERI, ministro di agricoltura 3409

Relazioni (presentazione di) 3394, 3409

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) 3393, 3410

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri delle colonie, dell'istruzione pubblica, dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'industria, commercio e lavoro, delle poste e dei telegrafi; il senatore Scialoja, ministro senza portafoglio; il sottosegretario di Stato alle armi e munizioni ed il sottosegretario di Stato alla marina.

FRASCARA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un Commissario nella Commissione per i trattati internazionali:

Senatori votanti 92

Maggioranza 47

Il senatore Bensa ebbe voti 76

Voti nulli o dispersi 13

Schede bianche 3

Proclamo eletto il senatore Bensa.

Per la nomina di un Commissario nella Commissione per le petizioni:

Senatori votanti 92

Maggioranza 47

Ebbero voti:

Il senatore Cuzzi 57

» Franchetti 17

Voti nulli o dispersi 17

Schede bianche 1

Proclamo eletto il senatore Cuzzi.

**Rinvio della interpellanza
del senatore Amero d'Aste Stella.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Amero d'Aste al ministro della marina, annunciata in una precedente tornata.

Il ministro della marina, non potendo intervenire alla seduta odierna, ha incaricato il sottosegretario di Stato di rispondere alla interpellanza stessa.

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Io preferirei di svolgere la mia interpellanza quando fosse presente il ministro della marina, trattandosi di argomenti tecnico-militari.

BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato per la marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato per la marina. Io posso dichiarare all'onorevole interpellante e al Senato che ho materia sufficiente per rispondere alla interpellanza presentata; ma, poichè mi rendo conto delle ragioni di carattere tecnico e militare che muovono l'onorevole interpellante, così prego il Senato di voler differire lo svolgimento dell'interpellanza ad un'altra seduta, per esempio, a dimani.

AMERO D'ASTE. Consento, e ringrazio l'onorevole Battaglieri della sua cortesia.

PRESIDENTE. Se il Senato consente, lo svolgimento di questa interpellanza sarà posto all'ordine del giorno di domani. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Per un disegno di legge.

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. Mi permetto di pregare il Senato di voler consentire che sia inviato alla Commissione di finanze il progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, di iniziativa parlamentare che ha per titolo: «Afrancazione della servitù della tassa di pedaggio concessa dal Governo Granducale alle Società anonime dei ponti sul fiume Arno in provincia di Pisa».

PEDOTTI, presidente della Commissione di finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, presidente della Commissione di finanze. La Commissione di finanze non ha nulla in contrario ad accettare l'esame di questo disegno di legge. Dichiaro anzi che fin da oggi io potrò presentare la breve relazione che su di esso sarà redatta, di guisa che, se il Senato consente, potrebbe essere messo questo disegno di legge all'ordine del giorno di domani, per essere domani stesso discusso.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario, rimarrà così stabilito.

**Presentazione di un disegno di legge
e di una relazione.**

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: «Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 4, con il quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'industria, commercio e lavoro della presentazione di questo disegno di legge, che avrà il suo corso a norma del regolamento.

DE NOVELLIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NOVELLIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Autorizzazione di spese e nuove disposizioni per l'esecuzione di opere pubbliche in Basilicata ed in Calabria».

PRESIDENTE. Do atto al senatore De Novellis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, approvati ieri per alzata e seduta.

Prego l'onor. senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 1033, che dispone siano raccolti e stampati, a spese dello Stato, gli scritti di Cesare Battisti » (N. 348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 1033, che dispone siano raccolti e stampati, a spese dello Stato, gli scritti di Cesare Battisti ».

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario, legge:
(V. Stampato n. 348).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tommasini.

TOMMASINI. La bella relazione intorno a questo progetto di legge comincia con queste tristi parole:

« La forza ha donato all'Italia un martire di più ». E purtroppo tale è la condizione che sovrasta agli italiani non congiunti all'Italia, quando vivano sotto il dominio austriaco.

Cesare Battisti sostenne il diritto della sua patria vera, il diritto di Trento, il diritto per cui l'Italia è oggi in armi; lo sostenne nell'Aula del Parlamento a Vienna, lo sostenne soldato, lo sostenne morente, ed è purtroppo vituperio per l'esercito nelle cui mani cadde, che egli che diede la vita per la Patria, fosse tratto a un supplizio che per sé stesso significherebbe infamia, mentre come la croce segna invece la santità del martirio. Purtroppo, sinché italiani rimarranno sotto l'oppressione dell'Austria, tale è il destino che sovrasta agli infelici che hanno il sentimento della patria e l'animo capace di affrontare non solo la morte, ma la legale infamia.

Il nome di Cesare Battisti rappresenta un mito della nostra nazionalità oltraggiata, vilipesa dall'Austria, che non è nazione; e eredo che il Senato farà opera patriottica votando il disegno di legge e salutando la vedova, che la sventura fece illustre, e che sorveglierà la pubblicazione che oggi il Senato è chiamato ad autorizzare.

Questo fato è triste ma glorioso, ed il nostro voto rinvigorisce il senso di resistenza di coloro che per la nazionalità italiana si espongono, non solo a dar la loro opera, ma a sacrificare

la vita stessa sotto la minaccia di un supplizio obbrobrioso.

Invito perciò il Senato a salutare la memoria di Cesare Battisti e con essa tutte quelle dei valorosi che, malgrado la prepotenza che cercò di opprimerli, vennero a combattere con l'Italia e per l'Italia, esponendo così non solo la vita, ma l'onore per farsi martiri della terra nativa.
(Bene, bravo. Applausi).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 1033, che dispone la raccolta e la stampa a spese dello Stato degli scritti di Cesare Battisti, con la modificazione dell'art. 2 nel testo seguente:

(Approvato).

Art. 2.

L'incarico di raccogliere e di curare la ristampa degli scritti medesimi è affidata alla vedova professoressa Ernesta Battisti-Bittanti.

Il Ministero della pubblica istruzione farà l'esame definitivo degli scritti raccolti.

L'esecuzione del presente decreto è affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvederà ai fondi necessari con apposita iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(Approvato)

N. 1033 della Raccolta Ufficiale

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Per onorare la memoria di Cesare Battisti, che la vita dedicò alla patria fino all'eroico sacrificio di sé stesso, e per conservarne la preziosa opera intellettuale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Saranno raccolti e ristampati a spese dello Stato gli scritti di Cesare Battisti.

Art. 2.

L'incarico di raccogliere e di curare la ristampa degli scritti medesimi è affidato alla vedova professoressa Ernesta Battisti-Bittanti.

L'esecuzione del presente decreto è affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvederà ai fondi necessari con apposita iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
CARCANO.

V. — *Il guar. lasigilli.*
SACCHI.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge di nove decreti Reali e Luogotenenziali riguardanti l'istruzione pubblica » (N. 331).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge di nove decreti Reali e Luogotenenziali riguardanti l'istruzione pubblica ».

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo, di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i decreti Regi e Luogotenenziali allegati alla presente e cioè:

Decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1247, di proroga del termine stabilito per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno universitario;

Regio decreto 20 maggio 1915, n. 714, relativo alla trasformazione dei posti di studio nei Convitti nazionali ed Istituti di educazione femminile in borse di studio;

Regio decreto 20 maggio 1915, n. 715, contenente disposizioni eccezionali per gli esami finali nelle scuole medie;

Regio decreto 24 maggio 1915, n. 803, contenente nuove disposizioni eccezionali per gli esami finali nelle scuole medie;

Decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1327, che sospende o proroga l'applicazione di alcune disposizioni delle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, e 16 luglio 1914, n. 679, sullo stato giuridico ed economico degli insegnanti medi;

Decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1372, relativo a modificazioni degli stanziamenti in bilancio per il mantenimento dei collegi di Assisi e di Anagni;

Decreto Luogotenenziale 23 settembre 1915, n. per il pagamento di un concorso dello Stato al comune di Ripatransone per la sistemazione dei locali della Scuola normale da istituirsi in detto comune;

Decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1915, n. 1655, contenente provvedimenti transitori per il proseguimento degli studi nelle scuole secondarie del Regno dei giovani di nazionalità italiana, che provengono da scuole della Monarchia austro-ungarica;

Decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1600, per l'erezione in Istituti autonomi di corsi aggiunti alle scuole normali: « Corner Piscopia » di Venezia e « Margherita di Savoia » di Napoli, e con cui è aggiunta la sezione fisico-matematica al Regio Istituto tecnico di Avellino.

N. 1247.

ALLEGATO N. 1.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795), con il quale si stabiliva che, entro due anni dalla promulgazione della legge stessa, si dovesse procedere alla revisione delle tabelle del personale assistente tecnico e subalterno universitario;

Viste le leggi 21 luglio 1911, n. 800, 22 giugno 1913, n. 780, e 19 luglio 1914, n. 794, che hanno successivamente prorogato tale termine dal 31 luglio 1913 al 31 luglio 1914 e al 31 luglio 1915;

Considerato che, per le attuali circostanze, non è possibile fare neppure in quest'anno la revisione predetta, e perciò è necessario prorogarla ancora, conservando tutti i posti di personale in soprannumero e straordinario, che dovrebbero essere soppressi, compiuta la revisione suddetta;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795), già prorogato con le leggi 21 luglio 1911, n. 800, 22 giugno 1913, n. 780, e 19 luglio 1914, n. 794, è prorogato ancora fino al 31 luglio 1916.

Tutti i posti di personale in soprannumero e straordinario di cui agli articoli 34 e 35 della sopra indicata legge, tuttora esistenti, saranno mantenuti sino a quando si procederà alla revisione suddetta, e potrà provvedersi alla sostituzione nei casi che taluno di essi rimanga scoperto.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni mantenute dalla legge 19 luglio 1914, n. 794, con le modificazioni da quella introdotte.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni da introdursi nel bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio 1915-16, in dipendenza della presente legge.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 24 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA, GRIPPO, CARGANO.

V. - Il Guardasigilli
ORLANDO.

N. 714.

ALLEGATO N. 2.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il regolamento sui convitti nazionali approvato con Regio decreto 24 marzo 1912, n. 1101;

Visto il Regio decreto 6 ottobre 1867, n. 1941 (parte supplementare), relativo ai Regi conservatori femminili della Toscana;

Visto il Regio decreto 20 giugno 1871, n. 313, sui collegi di Maria della Sicilia;

Visto il Regio decreto 29 giugno 1883, numero 1514, sugli istituti educativi laicali;

Viste le leggi ed i regolamenti vigenti sui Reali educandi femminili di Milano, Verona, Udine, Montagnana, Palermo e Napoli;

Visto il bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il corrente esercizio finanziario;

Considerato che, a causa della presente situazione internazionale, qualcuno dei convitti nazionali maschili o degli istituti di educazione femminile dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione potrà essere temporaneamente chiuso;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di studio gratuiti e semigratuiti che si godono nei convitti nazionali maschili e negli istituti femminili di educazione, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, siano essi di collazione governativa, o di fondazione privata o a carico delle amministrazioni degli istituti, potranno, nel caso della chiusura temporanea di qualcuno di questi, essere trasformati, per tutta la durata della chiusura dell'istituto e fino al primo del mese successivo a quello della riapertura, in borse di studio da godersi o presso le famiglie degli alunni ammessi al beneficio del posto o presso altri istituti di educazione pubblici o privati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA, GRIPPO.

V. - Il Guardasigilli
ORLANDO.

N. 715.

ALLEGATO N. 3.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduta la legge 27 giugno 1912, n. 678, sugli esami delle scuole elementari, popolari e medie;

Veduto il regolamento per gli esami nelle scuole medie e normali in applicazione della legge anzidetta, approvato con nostro decreto 22 giugno 1913, n. 1217;

Considerato che le contingenze dell'attuale momento politico rendono necessario derogare, in via temporanea, cioè per le due sessioni straordinarie del corrente anno scolastico 1914-1915, ad alcune delle attuali norme sugli esami delle scuole medie e normali, e in alcuni casi, anticipare la chiusura dell'anno scolastico, al fine di evitare che i giovani studenti perdano il giusto ed atteso profitto di un intero anno scolastico;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ove, per gravi motivi di ordine politico o militare, si renda necessaria la chiusura di qualche scuola media o normale, i Regi provveditori agli studi hanno facoltà di ripartire gli alunni fra le corrispondenti scuole, che esistono nella medesima città e il cui funzionamento duri sino al normale completamento degli esami.

Quando, per l'improvvisa chiusura dell'unica scuola, o di tutte le scuole della medesima specie, esistenti in una città, si arresti il regolare andamento di esse, i Regi provveditori agli studi disporranno, con la maggiore sollecitudine, che i capi d'istituto procedano alla immediata convocazione dei Consigli dei professori, per lo scrutinio finale, che dovrà essere fatto coi criteri di cui al seguente articolo, e quindi, agli esami per gli alunni che non otterranno nel detto scrutinio la votazione di sufficienza. Questi esami avranno luogo con le

norme di cui nei successivi articoli del presente decreto.

Se, infine, avvenuto lo scrutinio finale, le accennate ragioni di ordine pubblico impongano che i locali della scuola o di tutte le scuole della medesima specie si chiudano, senza che vi si possano compiere le operazioni degli esami, i Regi provveditori agli studi avranno facoltà di consentire che gli alunni i quali in qualche materia non abbiano ottenuta la classificazione di sufficienza nello scrutinio finale, sostengano l'esame di queste materie, in conformità delle norme seguenti, nel corrispondente istituto Regio del luogo più vicino, o in mancanza di quello, nel corrispondente istituto pareggiato più vicino.

L'istituto nel quale l'esame sarà sostenuto rilascerà il diploma di licenza o il certificato di promozione.

Art. 2.

Per le due sessioni ordinarie di esame dell'anno scolastico 1914-15 l'applicazione della prima parte dell'art. 2 della legge 27 giugno 1912, n. 678, per la quale sono obbligatori gli esami per la promozione alla 4ª classe del ginnasio, alla seconda dell'istituto tecnico e gli esami di licenza nelle scuole medie e normali, è sospesa.

È egualmente sospesa l'applicazione del secondo comma dell'art. 2 della legge 27 giugno 1912, n. 678, che si riferisce alla media dei punti trimestrali per la promozione senza esami alle altre classi, nelle scuole medie di primo e secondo grado.

Per il corrente anno scolastico 1914-15, tanto la promozione alla 4ª classe di ginnasio, alla seconda dell'istituto tecnico e le licenze, che la promozione alle altre classi saranno conferite senza esami nelle materie nelle quali l'alunno abbia ottenuto, allo scrutinio finale, una media di punti non inferiore a sei decimi in studio o almeno sette decimi in condotta, qualunque sia l'ordine e il grado della scuola a cui egli appartiene.

Art. 3.

La votazione di scrutinio finale pel conferimento della promozione o della licenza, senza esame, dovrà essere fatta, tenuto conto della

parte di programma che fu svolta, e delle classificazioni ottenute dagli alunni sino al giorno in cui la scuola ha cessato di funzionare.

Il Consiglio dei professori dovrà anche tener conto del valore intellettuale e morale dimostrativo dell'alunno durante l'anno scolastico.

Art. 4.

Una scuola pareggiata potrà essere sede di esami per gli alunni non propri, oltre che nel caso previsto dal secondo e terzo capoverso dell'art. 13 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, cioè, quando in una provincia manchi la scuola media governativa di qualsiasi ordine e grado, allorchè si verifichi la necessità di cui all'ultima parte del terzo capoverso dell'articolo 1 del presente decreto e nei casi di cui è menzione nei successivi articoli 10 e 11.

Art. 5.

La dichiarazione di idoneità e la licenza limitata di cui all'articolo 50 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, potranno essere conferite a quei giovani che, avendo conseguito la votazione di sufficienza in tutte le materie, solo in due, che non siano l'italiano e la storia, abbiano ottenuta una media di scrutinio inferiore a cinque decimi.

Art. 6.

Gli alunni dei licei e degli istituti tecnici e nautici, Regi e pareggiati, i quali siano promossi all'ultima classe di detti istituti, ottenendo nello scrutinio finale non meno di otto punti in ciascuna materia e in ciascuna prova nelle materie a più prove, anche se compensabili, hanno la facoltà di sostenere, nella sessione autunnale del corrente anno, l'esame di licenza a norma dell'art. 21 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217.

Art. 7.

Ove le ragioni di ordine pubblico sovra accennate vietino che la sessione ordinaria autunnale sia tenuta nel periodo normale, questa avrà luogo nei mesi successivi, e non oltre il febbraio 1916.

In tale caso, ai titoli conseguiti in questa

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1917

sessione di riparazione sarà attribuito effetto retroattivo, per l'iscrizione ai corsi superiori nell'anno scolastico 1915-16.

Art. 8.

Per la prima sessione del corrente anno scolastico, ed eventualmente anche per la seconda, qualora perdurino le eccezionali condizioni di cui sopra è parola, la costituzione delle Commissioni di esame, la scelta di tutti i temi e, quando la scuola debba essere chiusa prima della normale fine delle lezioni, la fissazione del diario anche per gli esami di licenza del secondo grado, secondo le norme in vigore, sono deferite alle locali autorità scolastiche competenti.

Art. 9.

In tutte le scuole di ogni ordine e grado, gli esami a più prove, siano queste compensabili, o non, potranno, quando l'urgenza lo esiga, dalla Commissione esaminatrice essere limitate ad una prova soltanto, tenuto conto del grado di maturità del candidato.

Art. 10.

L'ammissione dei candidati privatisti è subordinata alla possibilità che nelle scuole pubbliche del luogo sia tenuta una sessione normale di esami. In caso contrario, essi avranno facoltà di presentarsi agli esami nelle scuole pubbliche governative o pareggiate del luogo più vicino alla loro dimora legale.

Art. 11.

Per i giovani che, avendo conseguita la licenza normale, debbono sostenere l'esame pratico, di cui all'articolo 105 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, dopo aver fatto l'anno di tirocinio, sarà ritenuto valido, agli effetti dell'ammissione all'esame pratico, il tirocinio compiuto fino al giorno in cui ha funzionato la scuola nella quale esso è stato fatto, e purchè iniziato in tempo utile. I detti giovani poi, nel caso che venga chiusa la scuola normale, presso cui debba essere sostenuto l'esame pratico, potranno invece sostenerlo presso la scuola normale Regia o, in mancanza di questa, presso la scuola normale pareggiata del luogo più vicino.

Art. 12.

Tutte le altre disposizioni della legge 27 giugno 1912, n. 678, e del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, in materia di esami, e per le quali non si sia già stabilita alcuna deroga, dovranno essere tenute presenti e applicate negli esami estivi e autunnali del corrente anno scolastico 1914-15.

Art. 13.

Il presente nostro decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
GRIPPO.

V. — Il Guardasigilli
ORLANDO.

ALLEGATO N. 4.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Veduto il nostro decreto 20 maggio 1915;
Considerato che, in seguito alla mobilitazione generale ed alla dichiarazione dello stato di guerra, si rende indispensabile l'anticipata chiusura di tutti gli istituti d'istruzione media e normale;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma restando la facoltà alle autorità scolastiche locali di chiudere anche immediata-

mente gli istituti di istruzione media e normale ed i corsi magistrali governativi e pareggiati, pei quali si verificano le particolari condizioni indicate nel nostro decreto 20 maggio 1915, in tutti i predetti istituti cesseranno le lezioni il 29 maggio e si cominceranno subito le operazioni di scrutinio e di esami, con le stesse norme eccezionali stabilite dal nostro decreto sopra citato per i casi d'urgenza.

Art. 2.

Il beneficio di riparare le sole prove fallite o non sostenute è esteso, per le due sessioni del corrente anno scolastico, ai candidati pubblici e privati alla licenza da scuola di primo grado, che si presentarono all'esame stesso lo scorso anno, ed ai candidati pubblici e privati alla licenza da scuola di secondo grado, i quali iniziarono l'esame generale di licenza nell'anno 1912-13.

Uguale concessione è fatta a coloro che lo scorso anno ottennero la licenza limitata.

Art. 3.

Agli effetti del conseguimento del titolo necessario per adire i corsi accelerati degli allievi ufficiali o per aspirare alla nomina ad ufficiali, potranno essere anticipate le operazioni di scrutinio a favore dei singoli interessati, ove questi ne facciano domanda, e rilasciati i relativi certificati.

Art. 4.

I candidati provenienti da scuola privata o paterna potranno sostenere esami così di ammissione come di licenza, in qualunque scuola pubblica, ed anche nelle pareggiate dove non esistano scuole governative.

Art. 5.

Negli istituti pareggiati le operazioni di scrutinio e di esami potranno aver luogo anche senza l'assistenza di commissari governativi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA
GRIPPO.

V. — Il Guardasigilli
ORLANDO.

ALLEGATO N. 5.

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Considerato che, in seguito alla mobilitazione generale e alla dichiarazione dello stato di guerra, si è resa necessaria l'anticipata chiusura di tutti gli Istituti di istruzione media e normale;

Ritenuta l'opportunità di sospendere e di prorogare l'applicazione di alcune disposizioni delle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, e 16 luglio 1914, n. 679;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli insegnanti delle scuole medie e normali e dei corsi magistrali estranei ai ruoli governativi, assunti con affidamento fino al 31 luglio 1915, continueranno a percepire fino a tale data i compensi per l'insegnamento loro affidato in classi ordinarie od aggiunte, dei quali godevano all'atto in cui sono stati chiamati a prestare servizio militare o in cui sono stati chiusi gli Istituti nei quali essi insegnavano.

Art. 2.

Gli insegnanti straordinari, per i quali il periodo di prova deve aver termine col 30 settembre 1915 e che non abbiano potuto subire la seconda ispezione, saranno promossi ordinari a decorrere dal 1° ottobre successivo, se il risultato della prima ispezione sia stato favorevole. Se tale risultato sia stato contrario, essi saranno confermati per un anno nel grado di straordinario e la loro promozione, ove la nuova ispezione abbia risultato favorevole, avrà effetto a decorrere dal 1° ottobre 1915.

La disposizione del comma precedente è applicabile anche agli insegnanti straordinari e agli ordinari, ai quali il periodo di prova per la promozione e il passaggio definitivo ad altro ruolo, secondo l'articolo 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142, scade col 30 settembre 1915, se la sola prova, al risultato favorevole della quale è subordinata la promozione o il passaggio definitivo, non abbia potuto aver luogo prima della chiusura dell'Istituto nel quale insegnavano.

Art. 3.

Le norme dell'articolo precedente si applicano ai capi d'Istituto per il loro passaggio ad effettivi.

Art. 4.

Fino a contraria disposizione è sospesa la facoltà di disporre trasferimenti d'insegnanti di scuole medie e normali sopra loro domanda.

Potranno essere disposti soltanto trasferimenti per gravi ed urgenti necessità di servizio.

Art. 5.

Per l'anno scolastico 1915-16 è sospesa l'applicazione dell'articolo 29 della legge 16 luglio 1914, n. 679.

Art. 6.

I termini, di cui agli articoli 52, n. 2, e 55 ultimo comma, della legge 16 luglio 1914, numero 679, potranno essere prorogati al 30 settembre 1916, per quegli insegnanti che, essendo chiamati a prestare servizio militare, non avranno potuto far pervenire, entro il 30 set-

tembre 1915, le dichiarazioni richieste dalle citate disposizioni.

L'applicazione dell'articolo 56, comma secondo, della legge anzidetta può essere rimandata all'anno scolastico 1916-17 per gli insegnanti di educazione fisica che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.

Art. 7.

L'accertamento della idoneità intellettuale e fisica degli insegnanti e capi di istituto, che alla promulgazione della legge 16 luglio 1914, n. 679, si trovano nelle condizioni stabilite dall'articolo 30 della legge stessa, e che siansi venuti successivamente a trovare nelle condizioni suddette, e verranno a trovarvisi entro il 31 dicembre 1915, potrà essere fatto anche durante l'anno scolastico 1915-16, se non abbia potuto essere eseguito prima della chiusura delle scuole cui detti insegnanti o capi di istituto appartengono.

Art. 8.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno iscritti nello stato di previsione nella spesa del Ministero della pubblica istruzione i maggiori fondi eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA
GRIPPO
GARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

N. 1372.

ALLEGATO N. 6.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LA OGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'articolo 5 della legge 26 giugno 1913, n. 836;

Riconosciuta la necessità di chiarire la dizione e la portata dell'articolo sopra citato e di modificare in conformità gli stati di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per gli esercizi finanziari 1914-15 e 1915-16;

Viste le leggi 11 dicembre 1914, n. 1354 e 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

Al primo comma dell'articolo 5 della legge 26 giugno 1913, n. 836, è sostituito il seguente:

« Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per contributo al mantenimento dei due collegi « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni, sarà stanziata in ogni esercizio la somma di lire 148,412 ».

ART. 2.

Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1914-15 sono apportate le seguenti variazioni:

a) Lo stanziamento del capitolo 147 è diminuito di lire 146,312 e la sua denominazione è modificata come segue: « Posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali e nel Collegio-Convitto di Reggio Emilia »;

b) lo stanziamento del capitolo 148 « Col-

legio-Convitto maschile Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti elementari, ecc., è aumentato di lire 16,600.

ART. 3.

Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1915-16 sono apportate le seguenti variazioni:

a) è istituito il capitolo 145-bis « Posti di studio a favore degli orfani dei maestri elementari nei collegi Principe di Napoli in Assisi e Regina Margherita in Anagni » a carico dei fondi della soppressa Cassa ecclesiastica (articolo 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251 e Regio decreto 27 giugno 1897, n. 415, modificato col Regio decreto 26 gennaio 1913, n. 366) con lo stanziamento di lire 19,000;

b) lo stanziamento del capitolo 146 è diminuito di lire 146,312 e la sua dizione è modificata come segue: « Posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali e nel Collegio-Convitto di Reggio Emilia »;

c) lo stanziamento del capitolo 147 Collegio-Convitto maschile Principe di Napoli in Assisi per i figli degli insegnanti elementari, ecc., è aumentato di lire 143,912.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

GRUPPO
CARANO.V. ... Il giorno degli
ORLANDO.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1917

ALLEGATO 7.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LEGGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 8 della legge 25 maggio 1913 n. 517, che autorizza la trasformazione in scuola normale della scuola di lavoro manuale educativo di Ripatransone nei limiti del fondo stanziato per detta scuola nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto che tale provvedimento non può effettuarsi rispetto all'ordinamento didattico dell'Istituto, se prima non si compie rispetto ai locali, i quali debbono adattarsi in rispondenza ai bisogni della nuova scuola;

Veduto che, per il provvedimento in corso, la scuola di lavoro manuale di Ripatransone non ha funzionato nell'anno 1914-15, onde nessun pagamento ebbe a farsi a favore di quel comune sul fondo stanziato al capitolo 73 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La somma di lire 21,000 stanziata al cap. 73 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1915-16-residui 1914-1915, sarà corrisposta al comune di Ripatransone, come concorso dello Stato nelle spese per l'adattamento dei locali di quella scuola di lavoro manuale educativo, ai fini della sua trasformazione in Regia scuola normale, giusta l'art. 8 della legge 25 maggio 1913, n. 517.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

GRIPPO, CARCANO, SALANDRA.

V. — Il Guardasigilli
ORLANDO.

N. 1655.

ALLEGATO N. 8.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LEGGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i regolamenti approvati con i Reali decreti 22 giugno 1913, n. 1217 e 15 ottobre 1914, n. 1234;

Ritenendo potersi agevolare con speciali provvedimenti transitori il proseguimento degli studi nelle scuole secondarie del Regno ai giovani di nazionalità italiana, che provengono da scuole della Monarchia austro-ungarica;

Considerando l'opportunità di estendere, in quanto sia possibile, i provvedimenti stessi a favore dei giovani di nazionalità italiana immigrati da paesi stranieri a causa della guerra;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli alunni di nazionalità italiana provenienti dalle scuole medie dell'Impero austro-ungarico, possono iscriversi come alunni regolari, alla classe per cui avranno titolo equipollente, in

tutte le scuole corrispondenti del Regno. A tale effetto le otto classi del ginnasio austriaco e di quello ungherese (sia classico, sia reale-moderno), verranno considerate equipollenti, in ordine progressivo, alle cinque del nostro ginnasio e alle tre del liceo, le sette della scuola Reale, alle tre della nostra scuola tecnica e alle quattro dell'Istituto tecnico (sezione fisico-matematica), le quattro dell'Istituto magistrale, rispettivamente alla terza tecnica o complementare e alle tre della scuola normale, le sei del liceo femminile alle tre del corso complementare o della scuola tecnica e alle tre della scuola normale, purchè per queste ultime l'alunna sostenga l'esame di pedagogia sul programma della classe o delle classi precedenti a quella in cui chiede d'essere iscritta.

Il certificato di promozione dalla quinta elementare o dal quinto corso preparatorio dei licei femminili sarà titolo valido per l'ammissione alla prima classe in qualunque scuola media inferiore del Regno.

Per gli alunni provenienti da altri ordini di scuole e, in generale, per tutti i casi non contemplati dal presente decreto, si seguirà la procedura indicata dall'art. 27 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217.

Art. 2.

I detti alunni, ove siano emigrati prima della fine dell'anno scolastico, e purchè provino di aver frequentato regolarmente e con profitto le lezioni del primo semestre, saranno ammessi come uditori in tutte le materie della classe superiore a quella in cui erano iscritti nell'anno scolastico 1914-15, con facoltà di sostenere il relativo esame di promozione nel febbraio 1916. Il Consiglio dei professori avrà però facoltà di dichiararli senz'altro alunni regolari in base alle prove da essi date nel primo trimestre dell'anno scolastico 1915-16.

Art. 3.

Per tutti gli alunni di cui ai due articoli precedenti lo studio della lingua francese è d'obbligo nelle classi in cui questo insegnamento incomincia, nelle altre sarà loro concesso o di proseguire privatamente nello studio del tede-

sco, con diritto di sostenere l'esame finale in questa materia, o di frequentare come uditori le lezioni di lingua francese con facoltà di dare il relativo esame nelle sessioni ordinarie o straordinarie dell'anno in corso o dell'anno successivo.

Art. 4.

Gli alunni emigrati della fine dell'anno scolastico, che non hanno potuto presentarsi all'esame di promozione dalla V classe del ginnasio o dalla III classe della scuola Reale, avranno facoltà di sostenere l'esame di licenza ginnasiale o tecnica nella corrispondente scuola del Regno con diritto di essere esaminati nel tedesco invece che nel francese.

La stessa facoltà di opzione fra le due lingue è concessa ai profughi che si presenteranno all'esame di licenza tecnica o ginnasiale nelle due sessioni del 1916.

Se nella scuola manchi un insegnante di tedesco, verrà contemporaneamente aggregato alla Commissione, a scelta del presidente, un insegnante della materia di altro istituto o persona del luogo abilitata a quell'insegnamento, la quale interogherà l'alunno nei limiti dei programmi vigenti nelle scuole austriache ed ungheresi: e se manchi nel luogo persona fornita del titolo necessario, l'esame dovrà essere sostenuto in diversa sede, a norma dell'articolo 15 del regolamento 22 giugno 1913, numero 1217.

Art. 5.

Gli alunni provenienti dall'VIII classe di un ginnasio dell'Impero austro-ungarico, classico o moderno, oppure dalla VII classe di una scuola Reale che non abbiano potuto presentarsi all'esame di maturità (licenza), saranno ammessi a sostenere il corrispondente esame di licenza nei licei e negli istituti tecnici del Regno con diritto di godere delle riparazioni concesse dalle vigenti disposizioni.

La stessa facoltà è concessa a coloro che nell'anno scolastico 1914-15 hanno frequentata la IV classe dell'Istituto magistrale o la II del corso di perfezionamento dei licei femminili, i quali saranno ammessi a sostenere l'esame di licenza normale, con diritto di conseguire su-

bito il diploma di abilitazione e di esercitare il magistero quando abbiano l'età prescritta dall'art. 9 della legge 12 luglio 1896, n. 293.

Art. 6.

Agli alunni di nazionalità italiana profughi o appartenenti a famiglie emigrate o internate nel Regno dalle zone in cui dura lo stato di guerra, e in generale a tutti quelli provenienti da paesi stranieri, in conseguenza dell'attuale conflitto, l'esenzione dalle tasse scolastiche, indipendentemente dai voti di merito, sarà concessa sulla produzione di un certificato del sindaco del luogo di residenza, che ne attesti le condizioni disagiate; ma il beneficio verrà a cessare quando tornerà lo stato normale e anche prima, se per la loro condotta se ne rendono immeritevoli.

Art. 7.

I profughi, che, nell'anno scolastico 1914-15, sostennero esami o furono iscritti nelle scuole del Regno e pei quali fu sospeso, in via provvisoria, il pagamento delle tasse, ne sono senz'altro dispensati per il decorso anno scolastico.

Art. 8.

I documenti rilasciati dalle autorità austriache ed ungheresi, scolastiche e comunali, saranno considerati validi a tutti gli effetti, anche se provvisti delle autenticazioni richieste normalmente per certificati rilasciati all'estero.

In mancanza di documenti originali, e quando consti la difficoltà di procurarseli nelle attuali condizioni, le istanze di cui agli articoli precedenti potranno essere corredate da atti di notorietà resi davanti al sindaco del luogo, in cui ha sede la scuola, che si chiede di frequentare, ma con la espressa condizione che, cessato lo stato di guerra, dovranno essere sostituiti da documenti regolari.

Ove si tratti di ammissione, nel difetto di regolari documenti o quando sorga dubbio di una sufficiente preparazione da parte dei candidati, i singoli collegi degli insegnanti avranno facoltà di accettarne l'idoneità con un esame sulle materie fondamentali.

Art. 9.

Le presenti disposizioni hanno vigore per l'anno scolastico 1915-16.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 14 ottobre 1915.

TOMMASO DI SAVOIA

SALANDRA, GIUPPO.

V. — Il Guardasigilli
ORLANDO.

N. 1600.

ALLEGATO N. 9.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

L'EGGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 6 del testo unico delle leggi per l'istituzione e la conversione in governative di scuole medie, approvato con Regio decreto 25 luglio 1907, n. 645, in forza del quale i provvedimenti di conversione e di istituzione di scuole medie hanno effetto col principio dell'anno scolastico successivo a quello in cui si emana il relativo decreto Reale;

Veduto che, mentre gravi ragioni di pubblico interesse hanno consigliato di mandare ad effetto sin dal corrente anno la creazione di nuove scuole normali o complementari a Venezia e a Napoli, e della Sezione fisico-matematica nel Regio Istituto tecnico di Avellino, tali provvedimenti non poterono essere tempestivamente decretati per l'impossibilità, in cui gli enti lo-

cali si sono trovati di documentare formalmente le loro istanze, pur avendo, di fatto, adempiuto ad ogni obbligo di legge;

Considerato, che le presenti circostanze non consentono di provocare un provvedimento legislativo, autorizzando il Governo del Re a dare efficacia retroattiva ai relativi decreti, in armonia con lo stato di fatto già esistente;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il corso completo di classi parallele aggiunte alla Regia scuola normale complementare « Corner Piscopia » di Venezia, posto nell'ex monastero di S. Giuseppe di Castello e un corso completo di tali classi, aggiunto alla Regia scuola normale complementare « Margherita di Savoia » in Napoli sono eretti in Istituti autonomi, al cui mantenimento sarà provveduto dallo Stato per ciò che riguarda il personale direttivo, insegnante e di segreteria, nonché il materiale scientifico.

I comuni di Venezia e di Napoli provvederanno direttamente alle spese per i locali, per il materiale scolastico e per il personale di servizio del rispettivo istituto, nonché per il personale insegnante dei corsi di tirocinio ed a quanto altro occorra per il regolare funzionamento delle dette scuole.

Art. 2.

Nel R. Istituto tecnico di Avellino è istituita la Sezione fisico-matematica. Al suo mantenimento sarà provveduto in conformità delle disposizioni vigenti e delle convenzioni 25 settembre 1914 e 30 marzo 1915, che si approvano.

Art. 3.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione delle tabelle organiche delle cattedre nelle Regie scuole medie ed alle variazioni di bilancio inerenti all'attuazione del presente decreto che avrà effetto dal 1° ottobre 1914.

Art. 4.

Il presente nostro decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA, CARCANO, GRIPPO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 915, che autorizza un prelevamento di lire 26,833.70 dal fondo di cassa dell'Amministrazione del Demanio forestale, esistente presso la Cassa depositi e prestiti e per provvedere al saldo di spese residue concernenti l'Amministrazione medesima » (N. 345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 915, che autorizza un prelevamento di lire 26,833.70 dal fondo di cassa dell'Amministrazione del demanio forestale esistente presso la Cassa depositi e prestiti per provvedere al saldo di spese residue concernenti l'Amministrazione medesima ».

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge l'allegato decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 915, che autorizza un prelevamento di lire 26,833.70 dal fondo di cassa dell'azienda del Demanio forestale esistente presso la Cassa depositi e prestiti per provvedere al saldo di spese residue inserite nel bilancio dell'azienda medesima, per l'esercizio 1914-15 e provenienti dagli esercizi finanziari dal 1911-12 al 1913-14.

ALLEGATO N. 1.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'azienda del Demanio forestale di Stato in data 21 maggio 1913 che autorizza il pagamento di spese concernenti esercizi già scaduti per le quali non si rese possibile prendere impegno negli esercizi a cui le spese stesse si riferiscono;

Ritenuta la necessità di istituire un nuovo articolo nello stato di previsione della spesa dell'azienda forestale, pel 1914-15, allo scopo di imputarvi le spese suindicate;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il cassiere della Cassa dei depositi e prestiti è autorizzato a prelevare dal fondo di cassa dell'Amministrazione del Demanio forestale di Stato la somma di lire ventiseimilaottocentotrentatre e centesimi settanta (L. 26,833.70) da versare a favore dell'art. 20 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima.

Art. 2.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire ventiseimilaottocentotrentatre e centesimi settanta (L. 26,833.70) all'art. 20 dello stato di previsione dell'entrata dell'azienda del Demanio forestale di Stato per l'esercizio 1914-15: «Prelevamento dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti dell'interesse dell'azienda del Demanio forestale».

Art. 3.

È autorizzata la istituzione del nuovo articolo 32 nello stato di previsione della spesa

dell'azienda del Demanio forestale di Stato per l'esercizio 1914-15 con l'assegnazione di lire ventiseimilaottocentotrentatre e centesimi settanta (L. 26,833.70) con la denominazione: «Saldo di spese residue per i seguenti titoli»:

A) Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'azienda, per gli esercizi 1911-12 e 1912-13	L.	1,014.76
B) Catasto agrario forestale; accertamento dei terreni e dei boschi da sottoporre al regime forestale, per gli esercizi dal 1906-907 al 1913-1914.		1,755.08
C) Ispezioni e missioni per gli esercizi 1912-13 e 1913-14		642.52
D) Fitto di locali per gli esercizi 1912-13 e 1913-14		72.50
E) Indennità riferibili agli esercizi 1911-12, 1912-13 e 1913-14 per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazioni delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per deserezioni di asta e per altre cause		3,649.56
F) Stampati e pubblicazioni diverse per l'esercizio 1912-13.		76 .
G) Mantenimento e adattamento dei locali degli uffici per gli esercizi 1911-12, 1912-13 e 1913-14		37.37
H) Aggio ai ricevitori del registro per le riscossioni effettuate nell'interesse dell'azienda, per gli esercizi 1912-13 e 1913-14.		17,704.66
I) Spese di liti per gli esercizi 1912-13 e 1913-14		305.49
K) Restituzione di somme inbitamente introitate per l'esercizio 1913-14		54.14
L) Impianto ed ampliamento di vivai forestali per gli esercizi 1911-1912, 1912-13 e 1913-14		1,521.62
Totale	L.	26,833.70

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Rac-

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA
CARCANO
CAVASOLA.

V. - *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
«Trattamento del personale del Regio istituto orientale di Napoli» (N. 357).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Trattamento del personale del Regio Istituto orientale di Napoli».

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il personale insegnante ed amministrativo del Regio Istituto Orientale di Napoli è equiparato agli impiegati civili dello Stato per quanto riguarda i diritti ed i doveri, nonché agli effetti della imposta di ricchezza mobile.

Il carico delle pensioni al personale suddetto che, dopo la legge 27 dicembre 1888, n. 5873 (serie 3ª), sia passato o passerà in avvenire dal servizio dello Stato a quello dell'Istituto Orientale e viceversa, è ripartito fra lo Stato e l'Istituto Orientale in proporzione degli stipendi pagati dall'uno o dall'altro, a norma dell'articolo 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PEDOTTI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione del disegno di legge: «Affrancazione della servitù della tassa di pedaggio concessa dal Governo Granducale alle Società anonime dei ponti sul fiume Arno in provincia di Pisa».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pedotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita. Se il Senato consente, il disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno della seduta di domani, quantunque non siano trascorsi i termini regolamentari. Non facendosi opposizione, così rimane stabilito.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1653, circa l'abolizione del Consiglio superiore dei telefoni».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cesare della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Mi permetto di domandare agli onorevoli ministri di agricoltura, dei trasporti e della guerra se credano di poter domani rispondere alla mia interpellanza sui provvedimenti per impedire gravissimi danni prodotti agli agrumicoltori, ai lavoratori ed al commercio degli agrumi dall'attuale sistema regolatore del movimento ferroviario e dagli acquisti fatti dal Governo.

RAINERI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura*. Nessuna difficoltà da parte mia e, credo, dei colleghi dei trasporti e della guerra, a che lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole senatore

Beneventano sia posto all'ordine del giorno di domani. Io sono agli ordini del Senato.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Ringrazio l'onorevole ministro di agricoltura della sua cortese risposta, e prego quindi l'illustre nostro Presidente di voler fissare per domani lo svolgimento della mia interpellanza.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, resta allora stabilito che lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole senatore Beneventano ai ministri di agricoltura, dei trasporti e della guerra, sarà fissato per domani, dopo lo svolgimento dell'altra interpellanza del senatore Amero D'Aste.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Prego i signori senatori segretari di procedere allo scrutinio dei voti.

(I segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste, Arnaboldi.

Barzellotti, Bava-Beccaris, Beneventano, Bergamasco, Bettoni, Bodio, Bollati, Bonasi, Brandolin.

Canevaro, Casalini, Cassis, Cavasola, Cefaly, Cencelli, Chimirri, Cruciani-Alibraudi.

Dallolio Alfredo, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cesare, Del Giudice, Della Somaglia, De Novellis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Camporeale, Diena, Dini, Durante.

Ellero.

Fano, Ferraris Maggiorino, Figoli, Francica Nava, Frascara, Frola.

Garofalo, Giusti Del Giardino, Gorio, Greppi Emanuele, Guala, Gualterio, Gui, Guidi.

Leonardi Cattolica, Leris, Levi Ulderico, Luciani.

Majnoni D'Intignano, Malaspina, Malvano, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Mazzoni, Mele, Melodia, Muratori.

Palumbo, Pasolini, Pedotti, Pellerano, Petrella, Pigorini, Pincherle, Presbitero.

Reynaudi, Riolo, Rossi Giovanni, Ruffini.

Sandrelli, Sanseverino, Scaramella Manetti, Schupfer, Scialoja, Sili, Spingardi.

Tami, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Venosta, Viale, Villa, Visconti Modrone.

Wollemborg.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Soppressione delle Direzioni compartimentali del catasto:

Senatori votanti	90
Favorevoli	85
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 669, col quale si autorizza il Commissariato dell'emigrazione a procurarsi i fondi necessari per provvedere agli ordinari bisogni di cassa relativi all'esercizio finanziario 1914-15:

Senatori votanti	90
Favorevoli	86
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 716, che porta a lire 300,000 lo stanziamento del capitolo 44 del bilancio della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15:

Senatori votanti	90
Favorevoli	85
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Reali decreti in data 9 e 13 maggio 1915, n. 605 e 619, con i quali vennero assegnati ulteriori fondi per lire 160 milioni e 25 milioni rispettivamente agli stati di previsione dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1914-15

onde provvedere a spese determinate dagli avvenimenti internazionali:

Senatori votanti	90
Favorevoli	86
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 912, con quale fu autorizzato un aumento di lire 30,000 nel limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1914-15 per collocamenti a riposo di autorità di funzionari dipendenti dal Ministero dell'interno:

Senatori votanti	90
Favorevoli	84
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti n. 844 del 2 agosto 1914, che approva la convenzione 28 luglio 1914 con la Società « Puglia » per l'esercizio dei servizi nell'Adriatico; n. 1247 del 24 settembre 1914, riguardante l'abilitazione al grado di capo di 2ª classe di militari del Corpo Reale equipaggi in congedo; n. 1277 del 25 ottobre 1914, relativo alla vendita di quattro sambuchi; n. 1313 del 19 novembre 1914, riguardante la concessione di una ferma complementare ai militari del Corpo Reale equipaggi delle categorie « Cannonieri P. S. » e « Fuochisti O. ed A. »; nn. 1312, 1311, 1309 e 1310 del 26 novembre 1914, riguardanti la riserva navale (aggiunta all'art. 12 della legge 27 giugno 1909, n. 377), le indennità da concedersi agli ufficiali della riserva e di complemento, modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina e l'assicurazione contro i rischi di guerra di piroscafi addetti a linee sovvenzionate.

Senatori votanti	90
Favorevoli	83
Contrari	7

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 1033, che dispone siano raccolti e stampati a spese dello Stato, gli scritti di Cesare Battisti (N. 348);

Conversione in legge di nove decreti Reali e luogotenenziali riguardanti l'istruzione pubblica (N. 331);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 915, che autorizza un prelevamento di lire 26,833.70 dal fondo di cassa dell'Amministrazione del demanio forestale esistente presso la Cassa depositi e prestiti per provvedere al saldo di spese residue concernenti l'Amministrazione medesima (Numero 345);

Trattamento del personale del Regio Istituto Orientale di Napoli (N. 357).

II. Interpellanza del senatore Amero d'Aste al ministro della marina per sapere:

Se visto che le nostre grandi navi in costruzione non possono essere presumibilmente terminate in tempo per questa guerra, non convenga sospendere in gran parte i lavori per adoperare materiale e personale a costruire i mezzi adatti per combattere i sommergibili;

Se furono fatti passi amichevoli presso le potenze neutrali perchè sorvegliando le loro coste impediscano che da esse partano rifornimenti per sommergibili nemici che costituiscono un pericolo e arrecano un gran danno anche alla loro navigazione mercantile;

Se si è studiata la possibilità, e se si sono attuati i necessari provvedimenti perchè la Regia marina, in caso di deficienza di importazioni dall'estero, possa servirsi sufficientemente degli oli minerali estratti dal nostro suolo.

III. Interpellanza del senatore Beneventano ai Ministri di agricoltura, dei trasporti e della guerra per conoscere quali provvedimenti reputino opportuni per impedire i gravissimi danni prodotti agli agrumicoltori, ai lavoratori ed al commercio degli agrumi dall'attuale sistema regolatore del movimento ferroviario e dagli acquisti fatti dal Governo.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1917

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 febbraio 1917, n. 421, contenente le norme per le promozioni, durante la guerra, al grado di archivista ed ai gradi corrispondenti delle amministrazioni dello Stato (N. 351);

Affrancazione della servitù della tassa di pedaggio concessa dal Governo granducale alle Società anonime dei ponti sul fiume Arno in provincia di Pisa (N. 358);

Autorizzazione di spese e nuove disposizioni per l'esecuzione di opere pubbliche in Basilicata ed in Calabria (N. 353);

Provvedimenti per la linea navigabile di seconda classe Milano-Venezia e per la navigazione interna (N. 352).

La seduta è sciolta (ore 16.15).

Licenziato per la stampa il 1° aprile 1917 (ore 20)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.